

COMUNE DI BARICELLA

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 10

Adunanza ordinaria - in 1a convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. 360/1998, A DECORRERE DALL'ANNO
2012

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi del D.Lgs 267 del 18.08.2000, notificata a
ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

BOTTAZZI ANDREA	Sindaco	Presente
BEDESCHI GLORIA	Consigliere	Presente
BELLOLI GIANNI	Consigliere	Presente
CANE' ELIS	Consigliere	Presente
CASTELLI GABRIELE	Consigliere	Assente
CECCARDI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
FIZZONI MAURO	Consigliere	Presente
MAZZA MARCO	Consigliere	Assente
PETTAZZONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
POCATERRA GERMANA	Consigliere	Assente
POLI BENEDETTO	Consigliere	Presente
SCALINI SABRINA	Consigliere	Assente
FANTELLI DANIELE	Consigliere	Assente
BARONE CARMELO	Consigliere	Presente
GRIMANDI ALESSANDRA	Consigliere	Presente
LA FATA CALOGERO	Consigliere	Presente
MASTROMATTEO MASSIMO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale BERALDI AVV GIUSEPPE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BOTTAZZI ANDREA quale
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

Nominati scrutatori i Sigg.: Poli Benedetto, Mastromatteo Massimo e Grimandi Alessandra

Relazione l'Assessore Ceccardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato inizialmente differito al 31 marzo 2012;
- la Legge 24/02/2012, n. 14 all'art. 29 comma 16 - quater, ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci da parte degli EE.LL. al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data *fissata da* norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 27 comma 8 della L. 448/2001 stabilisce che il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate *degli enti* locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360. recante "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che testualmente recita «I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 2 del 12/01/2001 di C.C. avente ad oggetto "Applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001";

- n. 4 del 12/01/2001 e n. 188 del 18/12/2001 di G.C. con le quali è stata determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001 e il successivo incremento per l'anno 2002";
- n. 2 del 05/02/2007 di C.C. avente ad oggetto "Approvazione regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF";
- n. 1 del 11/02/2008 di C.C. avente ad oggetto: "Conferma delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2007 d'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF";
- n. 55 del 23/12/2008 di C.C. di conferma per l'anno 2009 di quanto già deliberato per gli anni 2007 e 2008;
- n. 10 del 18/02/2010 di C.C. di conferma per l'anno 2010 di quanto già deliberato per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- n. 13 del 10/03/2011 di C.C. di conferma per l'anno 2011 di quanto già deliberato per l'anno 2010;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 10 e 11 del D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito con modificazioni nella L. 14/09/2011, n. 148, recante " Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo" con il quale è stato stabilito che "la sospensione di cui all'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. (...). Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

CONSIDERATO CHE si rende necessario aumentare l'aliquota della compartecipazione all'addizionale all'IRPEF di punti 3 percentuali al fine di mantenere gli equilibri economici/finanziari del Bilancio dell'Ente a causa dei tagli ai trasferimenti erariali conseguenti all'entrata in vigore delle diverse manovre finanziarie varate dal Governo;

RITENUTO inoltre, pur confermando tutte le norme regolamentari di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2007, di ridurre all'importo di € 7.500,00 la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF, intendendo che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere espresso dalla commissione consiliare competente;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla responsabile del settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESENTI 12
VOTANTI 12

CON 8 voti favorevoli e 4 contrari (Mastromatteo, Barone, La Fata e Grimandi) espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2012 nella misura dello 0,8%, fatta salva la possibilità di modificazioni ed integrazioni future.
2. Di ridurre, a far data dall'01/01/2012, all'importo di € 7.500,00 la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, intendendo che tale soglia deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.
3. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF modificato a seguito di quanto stabilito ai punti precedenti e che si riporta all'*allegato A* al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
4. Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

ALLEGATO A

Comune di Baricella
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
I.R.PE.F**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Determinazione dell'aliquota
- Art. 3 Esenzioni
- Art. 4 Disciplina della riscossione
- Art. 5 Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

- 1) Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Baricella, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in 0,8 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è fissata in 0,7 punti percentuali.
- 2) L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

Art. 3

Esenzioni

- 1) Viene stabilita una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per i soggetti aventi un reddito imponibile annuo inferiore a 7.500,00 €; a decorrere dall'anno 2012 la soglia di esenzione di cui all'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 è ridotta ad € 7.500,00 ed è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 4

Disciplina della riscossione

- 1) In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune, con le modalità di attuazione definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5

Rinvio a disposizioni di legge

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dei leggi.

Art. 6

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007, mentre le relative modifiche entrano in vigore nell'anno stesso in cui sono deliberate.
- 2) La deliberazione di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. è da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del

Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle Finanze
maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico.

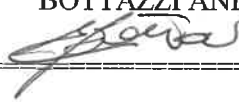
Comune di



Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono registrati su apposito nastro depositato negli atti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BOTTAZZI ANDREA




IL SEGRETARIO
BERALDI AVV. GIUSEPPE

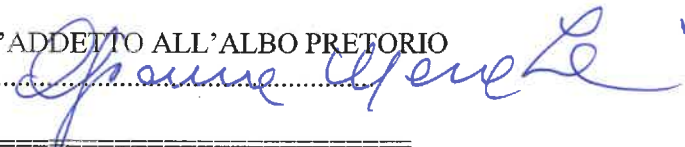


RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2012

Li, 26.07.2012

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

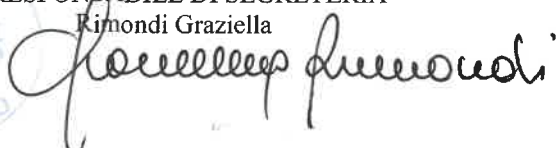
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma art. 134 D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

li, 18.07.2012

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Rimondi Graziella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RECANTE L'OGGETTO:

Regolamento comunale per la disciplina delle partecipazioni
dell'addizionale comunale all'Irpef. Determinazione dell'aliquota e delle
soglie di esenzione di cui all'art. 1, comma 3-Bis del D. Lgs. 360/1998
a decorrere dall'anno 2012

Espressione dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla sola Regolarità
tecnica.

Baricella, li _____

Il Responsabile del Settore

Gerardo Gambino

Parere sfavorevole in ordine alla sola Regolarità
tecnica.

motivo:

Baricella, li _____

Il Responsabile del Settore

PARERE di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Baricella, li.....

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Gerardo Gambino